



Statuto

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEI SOCI
DEL 15 DICEMBRE 2004

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Costituzione e sede

- 1) E' costituita la società cooperativa edilizia di abitazione denominata: COOP. CASE MANTOVA - Società cooperativa.
- 2) La Cooperativa ha sede nel Comune di Mantova.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione può deliberare lo spostamento della sede della Cooperativa all'interno del Comune di Mantova.
- 4) La Cooperativa potrà svolgere la propria attività in Italia e negli altri stati europei e, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, nei modi e termini di legge.

Articolo 2 - Durata

- 1) La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3 - Adesioni

- 1) La Cooperativa si iscrive nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente dell'Albo delle Società Cooperative; il numero di iscrizione viene indicato negli atti e nella corrispondenza.
- 2) La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, richiede l'iscrizione all'Albo nazionale delle Società Cooperative Edilizie di Abitazione e dei loro Consorzi, istituito presso il Ministero delle Attività produttive; compete al Consiglio di Amministrazione l'assolvimento degli adempimenti connessi e conseguenti a tale iscrizione.
- 3) La Cooperativa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, aderisce, accettandone gli statuti ed i regolamenti, alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, all'Associazione nazionale delle cooperative di abitanti ed alla relativa Associazione regionale nella cui circoscrizione si trova la propria sede sociale.
- 4) Con l'adesione all'Associazione nazionale delle cooperative di abitanti, la Cooperativa, pur senza limitare la propria autonomia operativa, riconosce l'unità di intenti e la coincidenza degli scopi mutualistici del movimento cooperativo che a tale Associazione aderisce e si impegna ad assumere quale punto di riferimento della propria attività i documenti programmatici e gli strumenti operativi approvati dagli organi dell'Associazione.
- 5) La Cooperativa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può aderire ad altri enti od associazioni di rappresentanza o di assistenza.

Articolo 4 - Scopo Mutualistico

- 1) La Cooperativa ha lo scopo di perseguire, ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione e nell'ambito dell'oggetto sociale, l'attuazione del diritto alla casa e l'integrazione sociale dei cittadini, ponendo attenzione alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica delle proprie iniziative.
- 2) La Cooperativa non ha fini di lucro, è retta da scopo mutualistico e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, sono disciplinati in appositi Regolamenti predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'Assemblea dei soci. Si precisa, comunque, con riferimento ai rapporti mutualistici, che la Cooperativa è e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi all'organo amministrativo la facoltà, nei limiti della compatibilità con i Regolamenti, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della Cooperativa e quelle di tutti gli altri soci. E' altresì espressamente prevista la facoltà per la Cooperativa di svolgere la propria attività anche con i terzi non soci; le condizioni di tali rapporti sono caso per caso stabilite dall'organo amministrativo, valutate le esigenze della Cooperativa stessa.

Articolo 5 - Oggetto sociale

- 1) La Cooperativa, con scopo mutualistico e senza finalità di lucro, ha per oggetto principalmente l'assegnazione ai soci in proprietà, in godimento, ovvero in locazione o con altre forme contrattuali ritenute utili, di immobili abitativi e pertinenziali realizzati, recuperati o comunque acquisiti da parte della Cooperativa, l'acquisto ed il recupero ovvero la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi da destinare a studenti universitari ed immigrati, comunitari ed extracomunitari, oltre alla realizzazione dell'insieme delle attività e servizi finalizzati alle esigenze degli stessi, nonché, in via accessoria o strumentale, la gestione dell'insieme di strutture e servizi che possano favorire la fruizione degli immobili, l'integrazione sociale, l'elevazione culturale e la tutela della salute degli stessi soci attraverso il soddisfacimento delle esigenze ad esse finalizzate, ivi comprese quelle relative ai rapporti delle singole persone e dei rispettivi nuclei familiari con la propria abitazione, con il complesso residenziale, con l'area urbana nella quale il complesso è collocato e con gli enti locali e gli enti erogatori di servizi pubblici e sociali o di interesse collettivo, nonché la gestione del patrimonio

immobiliare proprio e dei soci.

2) Per la realizzazione delle finalità che ne costituiscono l'oggetto sociale, la Società può compiere tutti i contratti, le operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore. In particolare, la Società può:

- a)** acquistare ed alienare aree anche a mezzo di permuta; ottenere il diritto di superficie su aree di proprietà di enti pubblici e privati; acquistare ed alienare immobili, a destinazione sia residenziale che ad uso diverso, anche se locati ed anche da demolire, risanare, ristrutturare o completare e costituire o acquisire l'usufrutto sugli stessi;
- b)** costruire ed effettuare interventi di manutenzione, recupero, ricostruzione di immobili e di riqualificazione urbana, sia direttamente in economia che mediante appalto ad imprese di costruzione, anche acquistando direttamente i materiali, i componenti e gli impianti necessari per la loro realizzazione e manutenzione o recupero;
- c)** assegnare ai soci in proprietà, in godimento, in godimento con proprietà differita, e/o locare ai soci ed ai terzi le unità immobiliari comprese negli edifici sociali ovvero impiegare tutte le forme contrattuali che comunque consentano di soddisfare i bisogni abitativi;
- d)** alienare o locare a soci ed a terzi le unità immobiliari con destinazione non residenziale comprese negli edifici di cui alle precedenti lettere a) e b);
- e)** prestare ai soci servizi diretti ad assisterli nell'uso e nella gestione delle abitazioni di cui siano assegnatari o proprietari o degli edifici e complessi edilizi nei quali le abitazioni siano comprese, anche se questi siano in parte di proprietà di terzi, compresa quindi l'amministrazione condominiale degli edifici stessi;
- f)** prestare ai soci, anche tramite società partecipate, servizi diretti a soddisfare bisogni di natura amministrativa, assistenziale, educativa, culturale, sociale, sportiva e ricreativa;
- g)** prestare ai soci servizi diretti ad assisterli nei rapporti con gli enti locali e gli enti erogatori di servizi pubblici e sociali o di interesse collettivo;
- h)** avvalersi di tutte agevolazioni vigenti in materia di edilizia residenziale e non, con l'osservanza delle condizioni e dei vincoli previsti dalle disposizioni che le disciplinano; in particolare, qualora richiesto dalla disposizione agevolativa, non assegnare in proprietà ai soci né alienare, se non nei limiti ed alle condizioni eventualmente previsti dalle disposizioni in vigore, le abitazioni destinate all'assegnazione in godimento a tempo indeterminato, trasferendone la proprietà, in caso di liquidazione o scioglimento della Società, all'ente indicato nella medesima disposizione agevolativa ed alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano tali trasferimenti;
- i)** ricevere prestiti dai soci destinati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti ed alle condizioni previsti dal successivo articolo 21;
- j)** contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'apertura di conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari e la emissione di cambiali;
- k)** stipulare contratti di assicurazione, sia nell'interesse della Società che dei soci;
- l)** effettuare anticipazioni e finanziamenti ai soci in quanto necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- m)** concedere ed ottenere avalli, fidejussioni, ipoteche ed analoghe garanzie nell'interesse della Società o dei soci, purché relative ad operazioni finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale;
- n)** costituire ed essere socia di società per azioni o a responsabilità limitata in conformità alle leggi vigenti;
- o)** consorzarsi con altre cooperative per lo svolgimento e il coordinamento delle attività e dei servizi di comune interesse;
- p)** quale attività strumentale non prevalente, assumere partecipazioni in società cooperative e consorzi di cooperative (anche promuovendone la costituzione) che svolgano attività di effettiva rilevanza per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- q)** partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all'articolo 2545 septies del Codice Civile;
- r)** aderire ad associazioni, fondazioni ed enti allo scopo di facilitare il conseguimento dell'oggetto sociale;
- s)** promuovere e partecipare a studi tecnici, economici e finanziari, rivolti al progresso dell'edilizia residenziale;
- t)** promuovere e realizzare ricerche, studi, esperimenti ed impianti per lo sfruttamento e l'impiego di energia alternativa, nonché sperimentare e realizzare nuove tecnologie e tipologie di costruzione, connesse con l'utilizzazione di energia alternativa;
- u)** promuovere e partecipare alla redazione e pubblicazione di libri, riviste o giornali, anche con cadenza periodica, diretti alla migliore conoscenza degli scopi mutualistici del movimento cooperativo in generale e del settore abitativo in particolare, nei vari aspetti tecnici, culturali e sociali.

- 3) La Cooperativa, in conformità con il carattere mutualistico della Società, per il perseguimento dei propri scopi sociali si propone di:
- a) fornire ai propri soci beni e servizi di buona qualità alle migliori condizioni possibili;
 - b) remunerare adeguatamente i mezzi di autofinanziamento conferiti dai soci ai sensi di legge ed incentivare il loro spirito di previdenza e risparmio;
 - c) informare ed educare adeguatamente i soci, in quanto tali, a compiere scelte giuste e formandoli, in quanto operatori, affinché siano messi nelle condizioni di poter partecipare con competenza alla scelta degli obiettivi economici, culturali e sociali, alla cui realizzazione deve tendere l'attività dell'impresa;
 - d) promuovere e partecipare a tutte le attività e servizi sociali, culturali, sportivi, ricreativi e mutualistici che favoriscono l'organizzazione del tempo libero, lo spirito di solidarietà e lo sviluppo di una democratica vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori;
 - e) contribuire alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione.
- 4) Le attività comprese nell'oggetto sociale o finalizzate al suo conseguimento, di cui ai commi precedenti, possono essere svolte anche nei confronti ed a favore di terzi che non siano soci della Cooperativa.

TITOLO II

SOCI

Articolo 6 - Numero, responsabilità e requisiti dei soci

- 1) Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo richiesto per legge o per l'iscrizione all'Albo Nazionale della Società Cooperative Edilizie di Abitazione e dei loro Consorzi.
- 2) La responsabilità di ogni socio è limitata al capitale sociale sottoscritto.
- 3) Possono essere soci le persone fisiche che non siano interdette, inabilite, fallite o condannate per reati che prevedono l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Società, da valutarsi dal Consiglio di Amministrazione all'atto dell'esame della domanda di ammissione, che non esercitino in proprio imprese concorrenziali con quelle della Società, che, se straniere, siano in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia e che si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della Società.
- 4) Possono essere altresì soci le persone giuridiche, applicandosi ove compatibile quanto previsto al precedente punto 3); in tal caso, con la delibera di ammissione, il Consiglio di Amministrazione può attribuire alla persona giuridica più voti, fino ad un massimo di cinque, in relazione alla quota sottoscritta, come previsto al successivo articolo 30.
- 5) Gli Amministratori non possono accettare la domanda di ammissione presentata da persone giuridiche che esercitino attività effettivamente in concorrenza con gli interessi della Cooperativa.
- 6) I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la Società si avvalga non costituiscono requisiti per l'assunzione della qualità di socio, ma unicamente per beneficiare delle attività e servizi mutualistici realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.

Articolo 7 - Domanda di ammissione

- 1) Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta alla Cooperativa, inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta, nella quale siano riportati, se persona fisica:
 - a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, professione, composizione del nucleo familiare, codice fiscale e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Società;
 - b) valore delle quote sociali che intende sottoscrivere, entro i limiti minimi e massimi di legge e di Statuto;
 - c) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed i Regolamenti della Cooperativa e di non svolgere attività effettivamente in concorrenza con quelle della Società.
- 2) Alla domanda di ammissione di cui al comma precedente devono essere allegati lo stato di famiglia e il certificato di residenza del richiedente, ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 3) Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del precedente comma 1), la denominazione della società richiedente, la sede legale, l'oggetto sociale, il codice fiscale ed il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale. Alla domanda di ammissione devono essere allegati:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio Sindacale, se nominato;
 - b) fotocopia della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa;
 - c) certificato del Registro delle Imprese dal quale risulti che la società richiedente è nel pieno godimento dei suoi diritti;

- d) se società cooperativa, numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative o certificazione attestante la presentazione della domanda di iscrizione allo stesso;
- e) se società cooperativa edilizia di abitazione, numero di iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative di Abitazione e loro Consorzi.

Articolo 8 - Procedura di ammissione

- 1) Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'accoglimento della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
- 2) La delibera di ammissione è comunicata al richiedente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta e annotata nel libro dei soci.
- 3) In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera motivata di rigetto all'interessato entro sessanta giorni ed a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta. In tal caso, l'aspirante socio può, entro i successivi sessanta giorni, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
- 4) Nel caso di deliberazione dell'Assemblea difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.
- 5) Gli Amministratori illustrano nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 9 - Obblighi dei soci

- 1) Il socio, all'atto dell'ammissione alla Società, deve:
 - a) sottoscrivere e versare le quote sociali indicate nella domanda di ammissione;
 - b) versare il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, secondo comma, del Codice Civile, nella misura eventualmente stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione ed indicata nella comunicazione di ammissione;
 - c) versare una somma a titolo di tassa di ammissione da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione ed indicata nella comunicazione di ammissione.
- 2) Il socio è tenuto:
 - a) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali;
 - b) al versamento degli apporti finanziari e dei corrispettivi relativi ai programmi costruttivi a cui partecipi, alle assegnazioni a diverso titolo di cui sia intestatario, alle attività alle quali partecipi ed ai servizi di cui usufruisca, nella misura e con le modalità previste dal Consiglio di Amministrazione o dai Regolamenti che li disciplinano;
 - c) a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Società;
 - d) a comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta, gli eventuali cambiamenti del proprio domicilio e, se diverso, del luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Società; tutte le comunicazioni inviate dalla Società all'ultimo domicilio o, se diverso, all'ultimo indirizzo comunicato, si intendono per validamente trasmesse.
- 3) La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione dalla Società e per decesso.

Articolo 10 - Diritti dei soci

- 1) Il socio che sia in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti del quale non sia stato avviato il procedimento di esclusione, ha il diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività realizzati e di beneficiare di tutti i servizi prestati dalla Società, nei termini ed alle condizioni previste dai relativi Regolamenti.
- 2) La Società si dota di strutture e di strumenti organizzativi idonei ad assicurare la massima partecipazione di tutti i soci, anche attraverso la formulazione di proposte e suggerimenti, alle attività svolte per il conseguimento dell'oggetto sociale e la più diffusa e tempestiva informazione sulle attività programmate e realizzate.
- 3) I soci, che siano in regola con i conferimenti ed i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione, hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese, nonché, quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero un ventesimo qualora i soci iscritti alla Cooperativa abbiano superato il numero di tremila, di esaminare, attraverso un rappresentante eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se questo esiste.

Articolo 11 - Recesso del socio

- 1) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
 - a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

- b) che non si trovi più in grado di partecipare al conseguimento dell'oggetto sociale.
- 2) E' vietato in ogni caso il recesso parziale.
 - 3) La domanda di recesso deve essere inviata alla Cooperativa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta, con l'indicazione delle motivazioni per le quali la stessa viene presentata.
 - 4) Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento, valutando le motivazioni nella stessa riportate ed assumendo la decisione meglio rispondente al perseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale. La delibera e, in caso di rigetto, le relative motivazioni, sono tempestivamente comunicate al richiedente, per raccomandata con avviso di ricevimento o per consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta, il quale può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, previo ricorso all'Organismo di Conciliazione, se costituito, nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione.
 - 5) La domanda di recesso, se accolta, è annotata nel libro dei soci ed ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione della delibera di accoglimento della domanda.
 - 6) Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici a decorrere dalla chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. L'organo amministrativo, verificata la legittimità del recesso, potrà comunque deliberare, comunicandolo al socio receduto, che non viene meno l'obbligo di completare l'esecuzione dei contratti comunque stipulati tra socio e Cooperativa, entrambi restando reciprocamente tenuti all'adempimento dei relativi impegni.

Articolo 12 - Esclusione del socio

- 1) L'esclusione dalla Società è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:
 - a) perda i requisiti previsti per l'ammissione alla Società;
 - b) non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali ed alle disposizioni contenute negli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Cooperativa e negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, del Codice Civile;
 - c) previa intimazione da parte degli Amministratori, non esegua in tutto o in parte il versamento della partecipazione sottoscritta o non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della Cooperativa o si renda moroso, in tutto o in parte, nel versamento degli importi dovuti;
 - d) arrechi, in qualunque modo, gravi danni alla Società o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale o svolga attività in concorrenza con la Società e, in caso di assegnazione in godimento dell'alloggio, non lo occupi o lo ceda in uso ad altri.
- 2) L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, dopo l'avvenuta comunicazione al socio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta, dei motivi che possono comportarne l'esclusione dalla Società, con l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per formulare le proprie osservazioni o per sanare le proprie inadempienze.
- 3) La delibera di esclusione, al verificarsi delle inadempienze di cui al comma precedente, è comunicata al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento o per consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta, dal Presidente che ne cura l'annotazione nel libro dei soci, dalla cui data l'esclusione ha effetto.
- 4) Il socio escluso può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, previo ricorso all'Organismo di Conciliazione, se costituito, nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione.
- 5) Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Cooperativa.

Articolo 13 - Decesso del socio

- 1) Al socio deceduto si possono sostituire nella qualità di socio, conservandone l'anzianità di adesione alla Società, il coniuge superstite non separato legalmente, i figli, i genitori ed i collaterali di primo grado, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla Società.
- 2) In assenza di testamento, ovvero qualora questo non indichi la persona, nel caso di pluralità dei su indicati eredi, i medesimi devono indicare, con atto autentificato da notaio, quello che tra di essi, avendone i requisiti, intende richiedere tale sostituzione, con rinuncia da parte degli altri. In assenza di sostituzione nel rapporto, gli eredi, con le modalità sopra indicate, hanno in ogni caso diritto alla liquidazione della quota.
- 3) La sostituzione del socio defunto non può aver luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verificate le condizioni per la sua esclusione di diritto dalla Società o sia stato avviato il procedimento di esclusione; qualora esistano debiti scaduti del socio defunto nei confronti della Società, la sostituzione è subordinata alla preventiva estinzione di tali debiti, per capitale, interessi ed eventuali spese.

- 4) Il certificato di morte del socio deceduto, la documentazione dalla quale risulti l'esistenza delle persone che possono sostituirlo ai sensi dei commi precedenti, l'eventuale indicazione della persona che richiede di sostituire il socio deceduto nonché la richiesta, da parte di tale persona, di sostituzione del socio deceduto, che deve rispettare le modalità richieste per l'ammissione a socio, devono essere inviati alla Cooperativa, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per consegna diretta con ritiro della relativa ricevuta, entro sei mesi dalla data del decesso. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito all'ammissione del nuovo socio e se la richiesta di sostituzione è accolta, il socio subentrante è esonerato dal versamento di cui al precedente articolo 9, comma 1). Trascorso inutilmente il termine di sei mesi, ove non sia possibile procedere con la sostituzione del socio deceduto, la partecipazione del socio deceduto è liquidata ai sensi del presente Statuto ed i rapporti mutualistici eventualmente esistenti fra il socio deceduto e la Società sono risolti.
- 5) Le modalità di successione al socio deceduto, prenotatario e assegnatario, sono disciplinate da appositi Regolamenti.

Articolo 14 - Liquidazione della partecipazione

- 1) I soci receduti od esclusi o gli eredi dei soci deceduti hanno il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato ai sensi del successivo articolo 24 ed agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti. La liquidazione di tale importo, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
- 2) Sono esclusi dalla liquidazione il sovrapprezzo e la tassa di ammissione, versati ai sensi del precedente articolo 9, comma 1), lettera b) e c).
- 3) La liquidazione delle somme di cui al comma 1) deve essere effettuata entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del recesso, dell'esclusione o del decesso; decorso tale termine, fruttano a favore del socio o degli eredi gli interessi calcolati al tasso legale. Sulle somme da liquidare la Cooperativa ha diritto di rivalersi per i crediti scaduti nei confronti del socio recesso, escluso o deceduto.
- 4) Le somme di cui al comma precedente restano a disposizione del socio recesso, escluso o degli eredi del socio deceduto, presso la sede legale della Cooperativa, per un anno dalla data della trasmissione dell'invito a ritirarle, effettuata per raccomandata con avviso di ricevimento o per consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta; trascorso inutilmente tale termine, le somme sono devolute alla riserva straordinaria.

TITOLO III

PARTECIPAZIONI - STRUMENTI FINANZIARI - OBBLIGAZIONI - PRESTITI

Articolo 15 - La partecipazione sociale

- 1) Le partecipazioni sociali dei soci cooperatori sono rappresentate da quote, delle quali la Cooperativa rilascia ai soci apposita ricevuta attestante il valore delle stesse.
- 2) Il valore minimo della quota sociale di ciascun socio cooperatore non può essere inferiore ad € 200,00= (euro duecento/00), né superiore al valore massimo previsto dall'articolo 2525 del Codice Civile.
- 3) Le quote sociali sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari e non possono essere cedute a terzi o a soci.

Articolo 16 - Azioni di partecipazione cooperativa

- 1) Per l'attuazione dei programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo dell'attività sociale approvati dall'Assemblea dei soci, la medesima Assemblea autorizza l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.
- 2) La delibera di autorizzazione all'emissione dovrà stabilire, nel rispetto dei limiti di legge:
- a) l'importo complessivo dell'emissione, per un ammontare complessivo che non potrà comunque essere superiore al valore contabile delle riserve indivisibili, o del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso l'Albo delle Società Cooperative, il numero delle azioni ed il relativo valore nominale unitario;
 - b) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti ai titoli;
 - c) la remunerazione, che non potrà in ogni caso essere superiore a due punti percentuali rispetto al limite massimo previsto dalle disposizioni in vigore per la remunerazione delle quote sociali, e le modalità di corresponsione della stessa;
 - d) l'eventuale diritto di opzione a favore dei soci cooperatori;
 - e) le modalità di circolazione;
 - f) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

Articolo 17 - Strumenti finanziari

- 1) E' consentito alla Cooperativa emettere strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, destinati ai soci cooperatori o a terzi, anche con durata limitata.

- 2) L'emissione degli strumenti finanziari deve essere deliberata dall'Assemblea straordinaria la quale delega il Consiglio di Amministrazione ad emanare un Regolamento apposito di emissione e stabilisce, nel rispetto dei limiti di legge:
- a) l'importo complessivo dell'emissione;
 - b) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti a titoli nonché, per i titoli partecipativi, l'esercizio di diritti amministrativi;
 - c) l'eventuale diritto d'opzione dei soci cooperatori;
 - d) l'eventuale fissazione di un sovrapprezzo per gli strumenti finanziari destinati a soci non cooperatori.
- 3) Qualora vengano emessi strumenti finanziari non partecipativi con Regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:
- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
 - le modalità di circolazione;
 - i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
 - il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

Articolo 18 - Modalità di voto degli strumenti finanziari

- 1) I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori portatori di strumenti finanziari partecipativi non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, si opererà una riduzione proporzionale dei voti esprimibili da ogni socio finanziatore il cui voto potrà avere un valore frazionario anche inferiore all'unità.
- 2) Ai medesimi soci, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e, ove la Cooperativa sia dotata di Collegio Sindacale, un sindaco effettivo e un supplente, nonché di un Liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori mediante votazione separata. La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di Amministratori o Sindaci, se nominati, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.
- 3) La medesima deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Articolo 19 - Natura delle Assemblee speciali dei titolari di strumenti finanziari

- 1) Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i titolari di strumenti finanziari sono costituiti in Assemblea speciale alla quale si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 33.
- 2) L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal Rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di strumenti finanziari della categoria.
- 3) Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

Articolo 20 - Obbligazioni

- 1) E' consentito alla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, emettere obbligazioni ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del Codice civile; la relativa delibera deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436 del Codice Civile.
- 2) Le obbligazioni emesse dalla Cooperativa sono soggette alla disciplina generale prevista dall'articolo precedente per gli strumenti finanziari, alle disposizioni del presente articolo e, per quanto non previsto, alle disposizioni degli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile.
- 3) La Cooperativa può emettere obbligazioni al portatore o nominative per un importo complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale e delle riserve diverse da quelle indivisibili di cui al successivo articolo 22, comma 1) e 2), risultanti dall'ultimo bilancio approvato; l'organo di controllo attesta il rispetto del suddetto limite. La Società non può ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve divisibili se rispetto all'ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il predetto limite non risulta più rispettato; se la riduzione del capitale sociale è obbligatoria o le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili sino a quando l'ammontare del capitale sociale e delle riserve divisibili non eguagli la metà dell'ammontare delle obbligazioni in circolazione.
- 4) Non è soggetta al limite di cui al comma precedente e non rientra nel calcolo al fine della sua applicazione, l'emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della Cooperativa, sino a due terzi del relativo valore; in tal caso, la deliberazione che autorizza l'emissione delle obbligazioni deve designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le

formalità necessarie per la costituzione delle garanzie previste. Il limite di cui al comma precedente può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali; in caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della Cooperativa nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali.

5) I titoli obbligazionari devono indicare:

- a)** la denominazione, l'oggetto e la sede della Società, con l'indicazione dell'Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la Società è iscritta;
- b)** il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione, escluse le riserve indivisibili di cui al successivo articolo 22;
- c)** la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese;
- d)** l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con esso attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione ed il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della Società;
- e)** le eventuali garanzie da cui sono assistiti.

6) L'Assemblea speciale degli obbligazionisti è disciplinata dagli articoli 2415 e 2416 del Codice Civile; il Rappresentante comune degli obbligazionisti è disciplinato dagli articoli 2417 e 2418 del Codice Civile e dall'articolo 104 delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee degli obbligazionisti è tenuto a cura del Rappresentante comune; i singoli obbligazionisti hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne estratti a proprie spese. Il Rappresentante comune ha diritto di prendere visione e di ottenere estratti a proprie spese del libro delle obbligazioni, tenuto dagli Amministratori e del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea della Società.

7) Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono essere effettuate, a pena di nullità, alla presenza del Rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio.

Articolo 21 - Prestiti sociali

1) I prestiti effettuati dai soci alla Cooperativa rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale e costituiscono pertanto un impegno a cui i soci sono tenuti nella misura compatibile con le loro disponibilità.

2) I prestiti possono essere con restituzione a vista o vincolati per un determinato periodo di tempo; le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la Cooperativa e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati, anche attraverso l'abbinamento del vincolo temporale alla possibilità di ottenere la restituzione a vista di una parte del prestito.

3) Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio non possono superare i limiti massimi in vigore per l'applicazione delle agevolazioni fiscali che li riguardano.

4) La raccolta del risparmio non è consentita nei confronti dei soci che siano iscritti nel libro dei soci da meno di tre mesi e, in conformità alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, deve attualmente rispettare, qualora ne esistano le condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali stabiliti, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo 1.9.1993, n. 385, con deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e disciplinati dalle relative istruzioni applicative della Banca d'Italia.

5) I prestiti sono utilizzati dalla Cooperativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei termini e con modalità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro rimborso.

6) Le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti con destinazione generale sono disciplinate da un apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea. Le remunerazioni e le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono determinate ed aggiornate dagli Amministratori, così come le condizioni contrattuali la cui definizione ed aggiornamento sono loro demandate dal predetto Regolamento. Le modifiche al Regolamento sono comunicate ai soci depositanti con le modalità stabilite dallo stesso Regolamento. Il Regolamento ed il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso la sede della Società; il foglio illustrativo è consegnato a ciascun depositante all'atto dell'apertura del deposito, unitamente a copia del relativo contratto.

7) I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal Regolamento che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione o di fruizione.

8) Non costituiscono raccolta di risparmio i depositi vincolati versati dai soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la Società. Tali depositi sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio o all'attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la Società ed il socio.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 22 - Patrimonio della Società

- 1) Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
 - a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna del valore di € 200,00= (euro duecento/00);
 - dalle eventuali quote dei soci finanziatori;
 - dalle azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla Cooperativa;
 - b) dalla riserva legale;
 - c) dalle riserve di rivalutazione;
 - d) dalla riserva per quote proprie in portafoglio;
 - e) dall'eventuale riserva da sovrapprezzo quote;
 - f) dalle eventuali riserve divisibili collegate all'esistenza di strumenti finanziari partecipativi di soci finanziatori;
 - g) dalla riserva per rivalutazione delle quote e delle azioni di partecipazione cooperativa;
 - h) dalla riserva straordinaria;
 - i) da ogni altra riserva o fondo di accantonamento costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.
- 2) Le riserve di cui alle lettere b), c), h) ed i) del comma precedente sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento; le riserve di cui alle lettere e) e g) sono ugualmente indivisibili tra i soci sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento e possono essere utilizzate esclusivamente per la rivalutazione delle quote sociali e, se emesse, delle azioni di partecipazione cooperativa.
- 3) La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile.

Articolo 23 - Esercizio sociale e bilancio

- 1) L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
- 2) Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformità ai principi di legge, rappresentando in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società ed il risultato economico dell'esercizio e privilegiando, nelle valutazioni, il criterio della prudenza. Il bilancio deve riportare separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. Gli Amministratori e l'organo di controllo documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512, primo comma, del Codice Civile, con le modalità di cui all'articolo 2513 del Codice Civile.
- 3) Se il valore della produzione o le riserve indivisibili di cui al precedente articolo 22, comma 2), o i prestiti sociali di cui al precedente articolo 21, superano gli importi rispettivamente indicati dall'articolo 11 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e successivi adeguamenti, il bilancio di esercizio deve essere certificato da parte di una società di revisione convenzionata con la Lega Nazionale Cooperative e Mutue ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.
- 4) Il bilancio, l'eventuale relazione del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale relazione di certificazione di cui al comma precedente, sono comunicati all'organo di controllo almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.
- 5) L'organo di controllo predisponde la propria relazione, ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, del Codice Civile; analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del controllo contabile della Società, se nominato. La relazione dell'organo di controllo deve specificatamente riferire all'Assemblea sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
- 6) Il bilancio, unitamente all'eventuale relazione del Consiglio di Amministrazione, alla relazione dell'organo di controllo ed all'eventuale relazione di certificazione, nonché, ove occorra, agli altri documenti richiesti dall'articolo 2429, terzo e quarto comma, del Codice Civile, è depositato in copia presso la sede della Cooperativa durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua discussione e finché sia approvato, affinché i soci possano prenderne visione.
- 7) Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile, certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.
- 8) Qualora la Società perda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, gli Amministratori, sentito il parere favorevole del soggetto incaricato del controllo contabile, devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Detto bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione di cui al Decreto Legislativo 27

Articolo 24 - Risultato dell'esercizio

- 1) Se il bilancio d'esercizio si chiude con un utile, il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea la costituzione o l'incremento del fondo di accantonamento destinato al finanziamento degli interventi mutualistici a favore dei soci o di particolari categorie di essi, da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea.
- 2) L'Assemblea, dopo aver deliberato sulla eventuale ripartizione dei ristorni ai soci ai sensi del successivo articolo 25, decide sulla destinazione dell'utile di esercizio residuo, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
 - b) al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione secondo le vigenti disposizioni legislative;
 - c) l'utile rimanente può essere destinato:
 - c1) alla remunerazione delle azioni di partecipazione cooperativa, se emesse;
 - c2) alla rivalutazione delle quote sociali versate, nei limiti indicati dai successivi commi 5) e 6) e delle azioni di partecipazione cooperativa, se emesse;
 - c3) alla riserva straordinaria di cui al precedente articolo 22;
 - c4) alla remunerazione delle quote sociali versate, nei limiti indicati dal successivo comma 7);
 - c5) alle riserve destinate all'acquisto delle quote sociali e, se emesse, delle azioni di partecipazione cooperativa.
- 3) L'utile di cui alla lettera c) del comma precedente può comunque essere totalmente destinato alla riserva straordinaria, indivisibile ai sensi del precedente articolo 22.
- 4) Alle quote sociali ed alle azioni di partecipazione cooperativa il cui importo sia stato versato, in tutto o in parte, nel corso dell'esercizio al quale l'utile ripartito si riferisce, è riconosciuta una remunerazione proporzionale al tempo intercorso tra la data del versamento ed il termine dell'esercizio.
- 5) Alla rivalutazione delle quote sociali e delle azioni di partecipazione cooperativa, se emesse, l'Assemblea può destinare le disponibilità della riserva da sovrapprezzo delle quote.
- 6) La rivalutazione di cui al precedente comma 2), lettera c2), non può superare la variazione dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolata dall'ISTAT per il periodo corrispondente all'esercizio sociale al quale gli utili ripartiti si riferiscono.
- 7) Le quote sociali possono essere remunerate solo se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della Società è superiore ad un quarto; la remunerazione applicata al capitale effettivamente versato non può, in ogni caso, superare la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi aumentata di due punti e mezzo.
- 8) Se il bilancio di esercizio si chiude con una perdita, l'Assemblea decide sulla sua copertura utilizzando, nell'ordine:
 - a) le riserve destinate all'acquisto delle quote sociali e, se emesse, delle azioni di partecipazione cooperativa, per la parte disponibile;
 - b) la riserva destinata alla rivalutazione delle quote sociali e delle azioni di partecipazione cooperativa, se emesse;
 - c) la riserva da sovrapprezzo delle quote;
 - d) le riserve di rivalutazione;
 - e) la riserva straordinaria;
 - f) la riserva legale;
 - g) le quote sociali;
 - h) le azioni di partecipazione cooperativa, il cui valore può essere ridotto solo dopo che siano state interamente utilizzate le precedenti voci del patrimonio della Società.
- 9) Esaurite le voci del patrimonio netto elencate nel comma precedente, l'Assemblea deve deliberare la copertura della perdita residua attraverso versamenti da richiedere ai soci in parti uguali ovvero, se non convocata quale Assemblea straordinaria, deliberare la convocazione, nei successivi trenta giorni, di tale Assemblea per deliberare lo scioglimento e la liquidazione della Società e la nomina dei Liquidatori.
- 10) Qualora, per la copertura della perdita di esercizio, le quote sociali siano scese ad un valore inferiore a quello minimo stabilito dal precedente articolo 15, comma 2), l'Assemblea deve deliberare l'aumento delle quote residue per riportarle a tale valore minimo.
- 11) Qualora le riserve indivisibili di cui all'articolo 22, comma 2), vengano utilizzate per la copertura di perdite di esercizio ai sensi del precedente comma 8), l'Assemblea destina gli utili disponibili, ai sensi del precedente comma 3), alla riserva straordinaria indivisibile fino a quando le stesse riserve non siano state ricostituite.

Articolo 25 - Ristorni

- 1) Per le attività mutualistiche i cui Regolamenti prevedano la distribuzione dei ristorni ai soci che via abbiano partecipato, l'Assemblea ne determina la misura, su proposta del Consiglio di

Amministrazione, applicando i criteri previsti dai relativi Regolamenti e proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici risultanti dai dati relativi all'attività svolta con i soci riportati nel bilancio.

TITOLO V

ORGANI DELLA COOPERATIVA

Articolo 26 - Organi della Cooperativa

- 1) Sono organi della Società:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente della Cooperativa;
 - d) il Collegio Sindacale, ove la relativa nomina sia obbligatoria per legge o comunque decisa dall'Assemblea dei soci;
 - e) il Revisore Contabile, ove la relativa nomina sia obbligatoria per legge o comunque decisa dall'Assemblea dei soci;
 - f) le Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società.
- 2) Gli organi della Società sono disciplinati, per quanto non previsto dal presente Statuto, dalle disposizioni del Codice Civile in materia di società per azioni.
- 3) Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni dello Statuto che fanno riferimento agli Amministratori si applicano al Consiglio di Amministrazione e quelle che fanno riferimento all'organo di controllo si applicano al Collegio Sindacale.

Articolo 27 - Natura dell'Assemblea dei soci

- 1) L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria in relazione alla materia che forma oggetto delle sue deliberazioni.
- 2) L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità allo Statuto ed alle leggi in vigore, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 28 - Competenze dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a) modificazioni dello Statuto e proroga della durata della Cooperativa;
 - b) scioglimento anticipato della Cooperativa;
 - c) nomina, revoca, sostituzione e poteri dei Liquidatori;
 - d) fusioni e scissioni, salvo il caso di fusione per incorporazione di società interamente possedute dalla Cooperativa o delle quali la Cooperativa possieda almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote, demandata al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile;
 - e) emissione degli strumenti finanziari.
- 2) L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a) approvazione del bilancio di esercizio ed adozione delle deliberazioni previste sui risultati dell'esercizio;
 - b) determinazione della misura dei ristorni ai sensi del precedente articolo 25;
 - c) determinazione del sovrapprezzo delle partecipazioni, ai sensi dell'articolo 2528, secondo comma, del Codice Civile;
 - d) nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione; quando previsto, nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso Collegio e del Revisore Contabile o della società di revisione alla quale è conferito l'incarico del controllo contabile;
 - e) determinazione dei compensi e/o rimborsi spese da corrispondere agli Amministratori, per la loro attività collegiale, nonché del compenso, per l'intera durata dell'incarico, dei Sindaci, se nominati, e, quando previsto, del soggetto al quale è conferito l'incarico del controllo contabile della Società;
 - f) responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, se nominati;
 - g) approvazione o modifica dei Regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Cooperativa ed i soci, in conformità a quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo 2521 del Codice Civile e su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - h) deliberazione, dietro istanza degli interessati, sulle domande di ammissione alla Società non accolte dal Consiglio di Amministrazione;
 - i) approvazione dei programmi pluriennali di sviluppo da realizzare attraverso l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa ed approvazione, unitamente al bilancio di esercizio, degli stati annuali di attuazione di tali programmi, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa;

- j) autorizzazione all'emissione, per l'attuazione dei programmi di cui alla lettera precedente, delle azioni di partecipazione cooperativa per l'attuazione degli stessi programmi o di altri programmi comunque finalizzati allo sviluppo dell'attività sociale, degli strumenti finanziari e delle obbligazioni;
- k) costituzione delle eventuali Assemblee separate di cui al successivo articolo 32;
- l) autorizzazione, nei limiti e per le finalità di cui al precedente articolo 5, all'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- m) deliberazioni sugli altri oggetti riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione, ferma la responsabilità di questo per gli atti compiuti, o per i quali sia richiesto il suo esame dal parte del Collegio Sindacale.

Articolo 29 - Convocazione dell'Assemblea dei soci

- 1) L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione possono essere indicati il giorno e l'ora per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima né essere successivo di oltre trenta giorni, anche in caso di convocazione con specifico avviso. Nella seconda convocazione l'elenco delle materie da trattare non può essere modificato rispetto a quello previsto per la prima.
- 2) L'avviso di convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è affisso nei locali della Cooperativa ed in ogni unità locale almeno trenta giorni prima dell'adunanza ed è pubblicato sul quotidiano "GAZZETTA DI MANTOVA" nel termine di quindici giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione, in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite dal presente comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione dell'Assemblea.
- 3) L'Assemblea è convocata nella sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia.
- 4) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'esame del bilancio di esercizio e per l'adozione delle conseguenti deliberazioni, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando lo richiedano particolari esigenze, l'Assemblea ordinaria potrà avere luogo entro centottanta giorni dal giorno di chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione segnala le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.
- 5) L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci. Qualora il Consiglio di Amministrazione non vi provveda entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, la convocazione è effettuata dal Collegio Sindacale, se nominato.

Articolo 30 - Costituzione dell'Assemblea dei soci e validità delle deliberazioni

- 1) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.
- 2) In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
- 3) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno. Sono fatti salvi i quorum costitutivi e deliberativi inderogabili fissati dalla legge e dal presente Statuto.
- 4) In ogni caso, le votazioni devono essere palesi.
- 5) Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.
- 6) Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota sottoscritta; al socio persona giuridica possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta e precisamente un voto in più ogni € 50.000,00= (euro cinquantamila/00). I possessori di azioni di partecipazione cooperativa non hanno diritto di voto.
- 7) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio designato a maggioranza dai presenti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni.
- 8) L'Assemblea nomina un Segretario e, quando occorra, due o più scrutatori.
- 9) Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da un verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, che deve indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, per ciascuna votazione, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e contrari. Il verbale delle Assemblee straordinarie deve essere redatto da notaio.
- 10) Le deliberazioni che non siano assunte in conformità alla legge o allo Statuto, possono essere

impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli Amministratori e dall'organo di controllo nei limiti e con le modalità ed il procedimento previsti dagli articoli 2377 e 2378 del Codice Civile. Per la nullità delle deliberazioni si applicano gli articoli 2379 e 2379 bis del Codice Civile.

Articolo 31 - Rappresentanza nell'Assemblea dei soci

- 1) I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, esclusi gli Amministratori, i Sindaci ed i dipendenti sia della Cooperativa che di società da questa controllate.
- 2) La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.
- 3) Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

Articolo 32 - Assemblee separate

- 1) Qualora la Società abbia più di tremila soci e svolga la sua attività in più province ovvero abbia più di cinquecento soci e realizzi più gestioni mutualistiche, ai sensi dell'articolo 2540 del Codice Civile, è previsto lo svolgimento di assemblee separate.
- 2) Su proposta del Consiglio di Amministrazione ed allo scopo di favorire la partecipazione dei soci, l'Assemblea ordinaria può deliberare la costituzione di Assemblee separate, secondo criteri che saranno dalla stessa indicati nella delibera istitutiva.
- 3) In tali casi, dalla data di costituzione delle Assemblee separate, l'Assemblea generale dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dall'Assemblea generale dei delegati designati dalle Assemblee separate.
- 4) Le Assemblee separate sono convocate presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia.
- 5) Le Assemblee separate dovranno essere convocate con le medesime modalità previste al precedente articolo 29 per la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, per una data anteriore di almeno dieci giorni rispetto a quella fissata per l'Assemblea generale.
- 6) L'avviso di convocazione è unico per le Assemblee separate e per l'Assemblea generale.
- 7) Le assemblee separate possono deliberare su tutte le materie per le quali è competente l'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria.
- 8) Per ciascun argomento posto all'ordine del giorno ed oggetto di deliberazione, ciascuna Assemblea separata designa a partecipare all'Assemblea generale, con diritto di voto, nel numero che sarà determinato nella delibera di costituzione delle Assemblee separate, i delegati in rappresentanza, rispettivamente, dei soci che hanno espresso voto favorevole alla deliberazione, dei soci che hanno espresso voto contrario e dei soci che hanno espresso voto di astensione. L'Assemblea separata può anche designare soci sostituti dei soci delegati, che la rappresentino nell'Assemblea generale in caso di impedimento di questi ultimi.
- 9) I soci delegati dalle Assemblee separate rappresentano nell'Assemblea generale, per ciascuna delibera validamente adottata e con vincolo di mandato, i voti espressi nell'Assemblea separata dai soci con diritto di voto per la proposta di deliberazione che sono stati designati a rappresentare. Il numero dei voti rappresentati è considerato sia ai fini della regolarità della costituzione dell'Assemblea generale, sia ai fini della validità delle deliberazioni dalla stessa adottate. All'Assemblea generale possono assistere, senza diritto di voto, anche gli altri soci che hanno preso parte alle Assemblee separate.
- 10) Per la regolarità della costituzione e della validità delle deliberazioni delle Assemblee separate e dell'Assemblea generale valgono, se non diversamente disposto dal presente articolo, le disposizioni relative all'Assemblea ordinaria. In ogni caso, il Presidente ed il Segretario di ciascuna Assemblea separata sono nominati dall'Assemblea stessa ed il verbale di ciascuna Assemblea separata deve essere consegnato, a cura di uno dei delegati, al Presidente dell'Assemblea generale, prima dell'inizio della stessa.
- 11) I verbali delle Assemblee separate sono riportati sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, quali allegati al verbale dell'Assemblea generale.
- 12) Le delibere delle Assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate. Le deliberazioni dell'Assemblea generale possono essere impugnate anche dai soci assenti o dissenzienti nelle Assemblee separate, quando, senza i voti espressi dai delegati delle Assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

Articolo 33 - Assemblee speciali

- 1) Se l'Assemblea della Cooperativa ha deliberato l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa o di strumenti finanziari non partecipativi, i relativi possessori costituiscono l'apposita Assemblea speciale.
- 2) Ciascuna Assemblea speciale delibera:
 - a) sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante comune e sul relativo compenso, nonché sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;

- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria che pregiudichino i diritti della categoria;
 - c) sulla costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela degli interessi della categoria e sul relativo rendiconto; il fondo è gestito dalla Cooperativa ed è utilizzato dal Rappresentante comune;
 - d) sulle controversie con la Cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
 - e) sugli altri argomenti di interesse comune.
- 3) L'Assemblea speciale esprime il proprio parere motivato sullo stato annuale di attuazione dei programmi pluriennali per la cui realizzazione sono state emesse le azioni di partecipazione cooperativa.
- 4) L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori ne faccia richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare. In tale ultimo caso, qualora l'Assemblea speciale non venga convocata nei novanta giorni successivi la richiesta, la convocazione è effettuata dal Collegio Sindacale, se nominato. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea speciale per esprimere il parere di cui al comma precedente almeno trenta giorni prima della data di prevista convocazione dell'Assemblea ordinaria alla quale il parere deve essere sottoposto.
- 5) L'Assemblea speciale di categoria viene altresì convocata ai sensi del presente articolo in caso di emissione di strumenti finanziari partecipativi, ogni qualvolta ricorra l'ipotesi di cui al comma 2), lettera b).
- 6) All'Assemblea speciale possono assistere gli Amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale, se nominato, ai quali deve essere inviata copia della relativa convocazione.
- 7) Per la convocazione dell'Assemblea speciale, per la regolarità della sua costituzione e per la validità delle deliberazioni adottate si applicano le disposizioni del presente Statuto relative all'Assemblea ordinaria dei soci; per la rappresentanza si applicano le disposizioni relative all'Assemblea ordinaria, riferendole ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa o di strumenti finanziari non partecipativi. Il Rappresentante comune presiede le adunanze dell'Assemblea speciale, la quale provvede a designare il Segretario. Il Rappresentante comune è altresì responsabile della tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea speciale.
- 8) Il Rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e può essere rieletto. Esso provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi comuni della categoria nei rapporti con la Cooperativa; ha il diritto di assistere alle Assemblee della Società e di impugnarne le deliberazioni; può esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e ottenerne estratti.
- 9) Le spese sostenute dal Rappresentante comune sono imputate al fondo di cui al comma 2), lettera c).

Articolo 34 - Composizione del Consiglio di Amministrazione Nomina, cessazione e responsabilità dei Consiglieri

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di Consiglieri compreso fra un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 15 (quindici), eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni, in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione e non sia stata pronunciata interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, né la dichiarazione di fallimento, o fra i mandatari delle persone giuridiche socie in possesso degli stessi requisiti.
- 2) Qualora siano stati emessi gli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 18, la delibera dell'Assemblea che ne autorizza l'emissione stabilisce la misura e le condizioni per l'esercizio di tali diritti. In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei Consiglieri.
- 3) Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e, a partire dalle nomine che verranno deliberate successivamente all'entrata in vigore del presente Statuto, non possono essere rieletti per più di tre mandati consecutivi. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dalla carica ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.
- 4) Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall'Assemblea, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, scegliendoli eventualmente tra i soci che si sono candidati all'Assemblea che ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea, che può confermarli o sostituirli per la residua durata del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica.
- 5) Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, quest'ultima deve essere convocata nei successivi sessanta giorni per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione; i

Consiglieri di nuova nomina scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Se viene meno l'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea per la sua ricostituzione deve essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, nei successivi trenta giorni; nel frattempo, il Collegio Sindacale, se nominato, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

6) Gli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

7) Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

8) I compensi degli Amministratori, per la loro attività collegiale, sono determinati dall'Assemblea all'atto della loro elezione.

9) Gli Amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente con quella della Cooperativa, per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società che svolgano attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'Assemblea. L'amministratore che non osservi anche uno solo di tali divieti decade di diritto dalla carica e risponde dei danni.

10) Oltre che per i motivi previsti al comma precedente, decade di diritto dalla carica l'Amministratore che:

a) perda i requisiti per essere socio, incorra in una delle cause che comportano l'esclusione dalla Cooperativa o sia interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia dichiarato fallito;

b) non provveda al versamento di quanto dovuto alla Cooperativa entro il termine che gli è stato indicato;

c) non sia presente, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio, ovvero a più di dieci riunioni, anche non consecutive, nel corso del mandato o a più di due adunanze dell'Assemblea.

11) Il verificarsi della decadenza di cui al comma precedente è accertato dal Presidente, il quale ne dà immediata comunicazione al Consigliere interessato e provvede a convocare il Consiglio, nei quindici giorni successivi, per la sua sostituzione, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile. Qualora la decadenza interessi il Presidente della Cooperativa, la comunicazione è effettuata dal Presidente del Collegio Sindacale, se nominato, che provvede, nei sessanta giorni successivi, alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per la sua sostituzione.

Articolo 35 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Società e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie funzioni.

2) Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi sia al Presidente che ai singoli Consiglieri, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Il Consiglio può sempre impartire direttive ai Consiglieri delegati, revocare la delega ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Ciascun Consigliere può chiedere ai Consiglieri delegati che siano fornite in Consiglio informazioni relative agli incarichi agli stessi affidati. Non possono in nessun caso essere delegati i poteri in materia di redazione del bilancio di esercizio, redazione dei progetti di fusione e di scissione, convocazione dell'Assemblea, ammissione, recesso ed esclusione dei soci e di decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.

3) Al Consigliere al quale siano affidati incarichi ed attribuite specifiche deleghe è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, se nominato.

4) Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, scelti al suo interno, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

5) Il Consigliere deve dare notizia agli altri Consiglieri ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se l'operazione rientra negli incarichi che gli sono stati specificamente affidati ai sensi del precedente comma 2), deve altresì astenersi dal compierla, investendo della stessa il Consiglio, il quale, nel deliberarla, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Cooperativa. In caso di inosservanza, le deliberazioni che possano recare danno alla Cooperativa possono essere impugnate dagli Amministratori e dal Collegio Sindacale, se nominato, ai sensi dell'articolo 2391, terzo comma, del Codice Civile ed il Consigliere risponde dei danni derivati alla Cooperativa dalla sua azione od omissione.

6) Gli Amministratori rispondono dei danni che siano derivati alla Cooperativa dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio dell'incarico.

Articolo 36 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

- 1)** Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati all'Assemblea dalla legge o dal presente Statuto.
- 2)** In particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste da altre disposizioni del presente Statuto, al Consiglio di Amministrazione, a solo titolo esemplificativo ma non esaustivo, compete:
- a)** assumere i provvedimenti in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
 - b)** proporre all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, l'eventuale sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice Civile, tenendo conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso bilancio;
 - c)** determinare l'importo della tassa di ammissione di cui al precedente articolo 9, comma 1), lettera c);
 - d)** deliberare sulla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui agli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile;
 - e)** convocare l'Assemblea dei soci e, se costituite, le Assemblee separate e speciali;
 - f)** curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - g)** predisporre i Regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Cooperativa ed i soci, da sottoporre all'Assemblea;
 - h)** predisporre ed approvare i Regolamenti organizzativi e gli altri Regolamenti diversi da quelli indicati al punto precedente, che non rientrano tra quelli di competenza dell'Assemblea dei soci;
 - i)** assumere le deliberazioni ad esso affidate dai Regolamenti approvati dall'Assemblea;
 - j)** ove consentito dalla legge, deliberare gli adeguamenti dello Statuto alle nuove disposizioni normative inderogabili che non comportino valutazioni discrezionali, dandone comunicazione all'Assemblea immediatamente successiva; la deliberazione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436 del Codice Civile;
 - k)** deliberare il trasferimento della sede sociale all'interno del Comune di Mantova nonché la costituzione e l'apertura di uffici e sedi secondarie della Cooperativa;
 - l)** stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, salvo quanto previsto al successivo comma 3); in particolare, fra l'altro ed a titolo esemplificativo, deliberare l'acquisizione e l'alienazione di immobili, anche tramite permuta, la costruzione e l'assegnazione di immobili, contrarre mutui, chiedere prefinanziamenti su mutui già concessi, consentire ipoteche, accendere, postergare, ridurre o radiare ipoteche o qualsiasi annotazione nei registri immobiliari, rinunciare ad ipoteche, anche se legali, esonerare conservatori dei registri immobiliari e dei pubblici registri in genere da responsabilità, richiedere o concedere fidejussioni, avalli e analoghe garanzie, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso istituti di credito, svolgere ogni azione presso ogni ufficio pubblico o privato;
 - m)** transigere e compromettere vertenze a mezzo di arbitri;
 - n)** deliberare il conferimento di procure per più atti o per determinate categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente della Cooperativa, a dipendenti della Società ed eventualmente a terzi;
 - o)** provvedere alla sostituzione dei Consiglieri che venissero a mancare nel corso del mandato, ai sensi ed entro i limiti dell'articolo 2386 del Codice Civile;
 - p)** valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché dell'organico della Cooperativa; esaminare i piani strategici e finanziari ed i programmi di attività della Cooperativa; valutare il generale andamento della gestione, adottando le conseguenti deliberazioni;
 - q)** assumere e licenziare i dirigenti ed i dipendenti della Cooperativa e disciplinarne il rapporto di lavoro;
 - r)** nominare direttori generali, tecnici ed amministrativi, determinandone le mansioni ed i compensi;
 - s)** redigere il bilancio di esercizio, documentando nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512, primo comma, del Codice Civile con le modalità di cui all'articolo 2513 del Codice Civile e predisporre la relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile, che deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci;
 - t)** acquistare quote o azioni proprie della Cooperativa nei limiti e nei modi di legge e di Statuto;
 - u)** deliberare l'assunzione di partecipazioni in altre imprese;
 - v)** deliberare la partecipazione a Gruppi Cooperativi Paritetici di cui all'articolo 2545 septies del Codice Civile;
 - w)** deliberare sulla fusione per incorporazione di società interamente possedute dalla

Cooperativa o delle quali la Cooperativa possieda almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote, demandata al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile;

x) redigere, ove occorra, i progetti di fusione e di scissione previsti, rispettivamente, dagli articoli 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile.

3) Qualora intenda deliberare l'alienazione a terzi di immobili sociali a proprietà indivisa occupati da soci ai quali siano stati assegnati in godimento, il Consiglio di Amministrazione dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

4) Il Consiglio di Amministrazione può inoltre predisporre, con riferimento a ciascun esercizio, il bilancio sociale della Cooperativa, determinando le modalità secondo le quali darne divulgazione tra i soci.

Articolo 37 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione e validità delle deliberazioni

1) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, che ne presiede le riunioni e ne coordina i lavori, tutte le volte che lo ritenga opportuno e, possibilmente, con cadenza mensile. Il Consiglio deve essere convocato nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

2) Il Consiglio è convocato mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione deve essere inviata, anche per via telematica, o consegnata ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; nei casi di urgenza, la convocazione può essere inviata per telegramma o per fax, ovvero comunicata telefonicamente, con un preavviso di almeno due giorni non festivi.

3) Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il Consigliere dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

4) Le votazioni sono effettuate con voto palese.

5) Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Consigliere designato dallo stesso Consiglio, o da altra persona designata dal Presidente. Delle riunioni del Consiglio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

6) Qualora il Consiglio di Amministrazione sia riunito in teleconferenza o in videoconferenza, le sue deliberazioni saranno valide se almeno il Presidente ed il Segretario siano nel medesimo luogo, che sarà considerato il luogo ove si è tenuta la riunione, sia certa l'identificazione dei partecipanti e tutti possano intervenire attivamente in tempo reale.

7) Le deliberazioni che non sono prese in conformità alla legge o allo Statuto possono essere impugnate dal Collegio Sindacale, se nominato, e dagli Amministratori assenti o dissenzienti, entro novanta giorni dalla data in cui sono state assunte; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2378 del Codice Civile. Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; in tal caso si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378 del Codice Civile. Sono, in ogni caso, fatti salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni eventualmente annullate.

Articolo 38 - Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa

1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Società.

2) Oltre alle ulteriori funzioni eventualmente delegate dal Consiglio, al Presidente, in particolare, compete:

a) promuovere ed indirizzare l'attività della Cooperativa, per il migliore conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale;

b) promuovere gli strumenti organizzativi e le iniziative che facilitino ed incentivino i rapporti tra i soci e la Cooperativa e la loro partecipazione all'attività sociale;

c) promuovere le iniziative dirette all'ampliamento del numero dei soci ed al soddisfacimento dei bisogni espressi, nell'ambito dell'oggetto sociale, dalla maggior parte di essi;

d) convocare il Consiglio di Amministrazione e predisporre le delibere da sottoporre alla sua approvazione;

e) curare l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;

f) adottare tutti quei provvedimenti che gli sono demandati dai Regolamenti vigenti;

g) adottare tutti quei provvedimenti diretti al miglioramento dell'efficacia e della qualità delle attività svolte e dei servizi prestati dalla Cooperativa;

h) controllare l'attività svolta dai dipendenti della Cooperativa e la corretta applicazione, da parte degli stessi, dei Regolamenti vigenti;

- i) stipulare i contratti e gli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;
 - j) incassare le somme dovute alla Società, a qualunque titolo, dai soci e da soggetti pubblici e privati, con il rilascio delle relative quietanze liberatorie;
 - k) stare in giudizio per conto della Società, presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale e nominare, revocare e sostituire avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;
 - l) curare l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - m) rilasciare, ai fini della certificazione del possesso dei requisiti mutualistici, la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
 - n) curare la tenuta del libro dei soci e, se emessi, dei libri degli azionisti di partecipazione cooperativa, degli strumenti finanziari e delle obbligazioni, del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, se emessi, del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari;
 - o) provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice Civile per l'iscrizione nel Registro delle Imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci.
- 3) Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 39 - Composizione, nomina e doveri del Collegio Sindacale

- 1) Quando è obbligatorio per legge o quando la Società lo ritiene opportuno, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale che si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea che, tra questi, ne nomina contemporaneamente il Presidente; contestualmente l'Assemblea elegge due Sindaci supplenti, i quali non fanno parte del Collegio Sindacale e non partecipano alle sue riunioni. Qualora siano stati emessi strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione, ai possessori di tali strumenti può essere consentito di eleggere un Sindaco effettivo.
- 2) Tutti i componenti il Collegio Sindacale, sia effettivi che supplenti, sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Collegio Sindacale esercita quindi anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile.
- 3) Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:
 - a) coloro che siano legati alla Cooperativa o alle società da questa controllate o che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
 - b) i soci che non siano in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali sia stato avviato il procedimento di esclusione;
 - c) coloro a carico dei quali si sia verificata l'interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi o sia stato dichiarato il fallimento;
 - d) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Cooperativa, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori delle società controllate dalla Cooperativa, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.
- 4) I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito. I Sindaci sono sempre rieleggibili.
- 5) Il compenso dei Sindaci effettivi e del Presidente del Collegio viene fissato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.
- 6) Oltre che per i motivi indicati al precedente comma 3), decade di diritto dalla carica il Sindaco che venga cancellato o sospeso dal Registro dei Revisori Contabili o che, senza giustificato motivo, non sia presente a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, se nominato, ovvero a più di dieci riunioni, anche non consecutive, nel corso di ciascun mandato, o a più di due adunanze dell'Assemblea nel corso di ciascun mandato.
- 7) Il verificarsi della decadenza di cui al comma precedente è accertato dal Presidente del Collegio Sindacale, che ne dà immediata comunicazione al Sindaco interessato e convoca, nei successivi quindici giorni, il Collegio Sindacale per la sua sostituzione ai sensi del comma seguente. Se la decadenza riguarda il Presidente del Collegio, la comunicazione e la convocazione sono effettuate dal Sindaco più anziano d'età.

8) In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prima Assemblea, che deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio; i nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio ovvero se viene a mancare il Presidente, deve essere richiesta al Consiglio di Amministrazione la convocazione dell'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza del Collegio è assunta, fino alla nuova nomina, dal Sindaco più anziano di età.

9) I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa; la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

10) I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. Essi sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli Amministratori per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

11) L'azione di responsabilità contro i Sindaci è promossa dall'Assemblea o dai soci, applicando, in quanto compatibili, gli articoli 2393 e 2393 bis del Codice Civile, sostituendo, per quanto riguarda l'Assemblea, alle maggioranze espresse in frazione del capitale, uguali maggioranze riferite al numero complessivo dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto. L'azione di responsabilità sociale non pregiudica il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio che sia stato direttamente danneggiato da atti colposi o dolosi dei Sindaci; tale azione può essere esercitata, ai sensi dell'articolo 2395 del Codice Civile, entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio.

Articolo 40 - Compiti e funzionamento del Collegio Sindacale

1) Il Collegio Sindacale, se nominato, vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

2) Il Collegio Sindacale, oltre alle attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto, in particolare:

a) vigila sulla conformità alla legge, al presente Statuto ed alle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, se nominato, e dei provvedimenti esecutivi delle stesse disposti dal Presidente;

b) accerta la regolare tenuta dei libri sociali;

c) accerta, almeno ogni novanta giorni, la consistenza dei valori depositati presso la Cooperativa e dei valori e titoli di proprietà della medesima o ricevuti in pegno, cauzione o custodia;

d) accerta la regolare gestione e la rispondenza alle disposizioni in vigore dei prestiti effettuati dai soci alla Cooperativa;

e) riferisce all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e formula le proprie osservazioni e proposte in ordine ai singoli documenti che compongono il bilancio ed alla sua approvazione, ai criteri di valutazione impiegati e alla loro eventuale modifica rispetto all'esercizio precedente, con particolare riferimento all'eventuale esercizio della deroga ai principi di gestione previsti dal Codice Civile; riferisce altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulle eventuali denunce presentate dai soci ai sensi del successivo comma 4); documenta nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512, primo comma, del Codice Civile e con le modalità di cui all'articolo 2513 del Codice Civile;

f) richiede la convocazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea quando le risultanze delle attività di vigilanza e di controllo svolte lo rendano necessario, indicando gli argomenti sui quali tali organi sono invitati ad adottare i provvedimenti di competenza;

g) convoca l'Assemblea, assolvendo i relativi adempimenti, in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del Consiglio di Amministrazione; può altresì, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevanti gravità e vi sia urgente necessità di provvedere;

h) cura l'iscrizione nel Registro delle Imprese, entro trenta giorni, della cessazione dei Consiglieri dall'ufficio per qualsiasi causa;

i) provvede all'asseverazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

j) se vi è fondato sospetto che i Consiglieri, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla Società o ad una o più società controllate, presenta al Tribunale la denuncia di cui all'articolo 2409 del Codice Civile.

3) Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tenere conto della denuncia nella relazione all'Assemblea di cui alla lettera e) del comma precedente; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto, il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue

conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea, che deve direttamente convocare qualora ravvisi i fatti censurabili di rilevante gravità, ai sensi della lettera g) del comma precedente.

- 4) Per l'esecuzione del controllo contabile il Collegio Sindacale, in particolare:
 - a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
 - b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sia conforme alle norme che lo disciplinano;
 - c) esprime all'Assemblea il proprio giudizio sul bilancio di esercizio.
- 5) Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; delle riunioni e degli accertamenti eseguiti, deve redigersi processo verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Della tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale è responsabile il Presidente del Collegio.
- 6) Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
- 7) I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari; può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
- 8) I Sindaci, se nominati, devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea e del Comitato esecutivo, se nominato.
- 9) Ove il Collegio Sindacale cessi lo svolgimento del controllo contabile della Cooperativa, esprime all'Assemblea il proprio parere in merito alla nomina ed alla revoca del Revisore Contabile o della società di revisione alla quale è conferito l'incarico del controllo contabile della Cooperativa e scambia tempestivamente con il soggetto incaricato le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Articolo 41 - Controllo contabile

- 1) Qualora la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero allorché la Cooperativa non sia dotata di Collegio Sindacale, il controllo contabile è esercitato da un Revisore Contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
- 2) L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al Revisore Contabile o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico può essere revocato solamente per giusta causa; la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. Sulla nomina e sulla revoca deve essere sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato. L'incarico cessa inoltre automaticamente, se la Cooperativa non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, allorché, per adeguarsi ad un obbligo di legge ovvero per scelta autonoma, l'Assemblea dei soci ritenga di procedere alla nomina del Collegio Sindacale. In tal caso, ai sensi del precedente articolo 39, il controllo contabile è attribuito al Collegio Sindacale. In ogni caso di cessazione dell'incarico, il Revisore Contabile o la società di revisione scambia tempestivamente con il nuovo soggetto incaricato del controllo contabile le informazioni rilevanti per l'espletamento dei propri compiti.
- 3) Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio:
 - a) i Sindaci della Cooperativa o delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b) coloro che siano legati alla Cooperativa o alle società da questa controllate o che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
 - c) coloro a carico dei quali si sia verificata l'interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi o sia stato dichiarato il fallimento;
 - d) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Cooperativa, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori delle società controllate dalla Cooperativa, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.
- 4) Qualora l'incarico sia conferito ad una società di revisione, i motivi di esclusione e di decadenza di cui sopra si applicano ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.
- 5) L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.
- 6) Il soggetto incaricato del controllo contabile:
 - a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- b)** verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sia conforme alle norme che lo disciplinano;
 - c)** riferisce all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e formula le proprie osservazioni e proposte in ordine ai singoli documenti che compongono il bilancio ed alla sua approvazione, ai criteri di valutazione impiegati e alla loro eventuale modifica rispetto all'esercizio precedente, con particolare riferimento all'eventuale esercizio della deroga ai principi di gestione previsti dal Codice Civile;
 - d)** può chiedere agli Amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni;
 - e)** scambia tempestivamente con il Collegio Sindacale, se nominato, le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;
 - f)** documenta l'attività svolta in un apposito libro di cui cura la tenuta, conservato presso la sede della Cooperativa e che, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio a norma dell'articolo 2215 del Codice Civile.
- 7)** Il soggetto incaricato del controllo contabile deve adempiere i propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; è responsabile della veridicità delle proprie attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragioni del suo ufficio. E' responsabile solidalmente con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se avesse vigilato in conformità agli obblighi della propria carica.
- 8)** L'azione di responsabilità contro il soggetto incaricato del controllo contabile è promossa dall'Assemblea o dai soci, entro cinque anni dalla cessazione dell'incarico, applicando, in quanto compatibili, gli articoli 2393 e 2393 bis del Codice Civile, sostituendo, per quanto riguarda l'Assemblea, alle maggioranze espresse in frazione del capitale uguali maggioranze riferite al numero complessivo dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto. L'azione di responsabilità sociale non pregiudica il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio che sia stato direttamente danneggiato da atti colposi o dolosi del soggetto incaricato del controllo contabile; tale azione può essere esercitata, ai sensi dell'articolo 2395 del Codice Civile, entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 42 - Scioglimento e liquidazione della Società

- 1)** Lo scioglimento anticipato della Società, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545 duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale decide:
- a)** il numero dei Liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di Liquidatori;
 - b)** la nomina dei Liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
 - c)** i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei Liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.
- 2)** Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale della liquidazione - dedotte le somme necessarie al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse, delle quote sociali per l'importo versato, delle rivalutazioni relative sia alle azioni di partecipazione cooperativa che alle quote sociali e dei dividendi eventualmente maturati - è devoluto al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione istituito dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue ai sensi dell'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.
- 3)** Se il patrimonio residuo di cui al comma precedente non è sufficiente per assicurare il rimborso sia delle azioni di partecipazione cooperativa emesse che delle quote sociali, hanno il diritto di prelazione nel rimborso le azioni e le relative rivalutazioni.
- 4)** Dalla liquidazione sono esclusi, se previsto dalle disposizioni agevolative, gli immobili di proprietà della Società eventualmente realizzati utilizzando le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 2), lettera h), la cui proprietà deve essere trasferita all'ente indicato dalla disposizione agevolativa, alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano tali trasferimenti.

Articolo 43 - Requisiti mutualistici

- 1)** E' vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
- 2)** E' vietato remunerare gli strumenti finanziari, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore ai due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
- 3)** Tutte le riserve sono indivisibili e ne è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, durante la vita della Cooperativa ed all'atto del suo scioglimento.
- 4)** In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e

lo sviluppo della cooperazione.

5) Le clausole mutualistiche del presente titolo sono inderogabili e devono essere di fatto osservate; in ogni caso, la loro modifica o soppressione deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria.

Articolo 44 - Conciliazione

1) Qualsiasi controversia insorta fra i soci e la Cooperativa o tra i soci tra di loro, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico ovvero riguardante le materie di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà oggetto di un tentativo di conciliazione gestito da uno degli organismi iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Qualora la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue abbia istituito un proprio organismo di conciliazione, anche in regime di convenzione con organismi già operanti ovvero, in mancanza, sia istituito un organismo specializzato nelle controversie in materia di cooperative, il relativo tentativo di conciliazione andrà effettuato presso questo ultimo ente.

2) Il procedimento si svolgerà ai sensi dell'articolo 40 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 ed in conformità con il Regolamento di Conciliazione dell'organismo adito.

Articolo 45 - Arbitrato

1) Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, la controversia sarà risolta da un arbitro nominato da uno degli organismi iscritti nell'elenco tenuto dal Ministero della Giustizia di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Qualora la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue abbia istituito un proprio organismo, anche in regime di convenzione con organismi già operanti ovvero, in mancanza, sia istituito un organismo specializzato nelle controversie in materia di cooperative, la controversia sarà obbligatoriamente sottoposta, per la sua risoluzione, a quest'ultimo ente.

2) L'arbitro sarà nominato entro quindici giorni dalla richiesta formulata dalla parte più diligente. Nel caso in cui l'organismo ritardi ovvero resti inerte per oltre quindici giorni, la nomina stessa sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Cooperativa.

3) L'arbitro deciderà, ai sensi degli articoli 35 e 36 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in via rituale e secondo diritto.

4) la sede dell'arbitrato sarà il domicilio professionale dell'arbitro nominato.

Articolo 46 - Disposizioni integrative

1) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dalle disposizioni dallo stesso richiamate, valgono le disposizioni del Codice Civile sulle società cooperative e, in quanto compatibili, sulle società per azioni.

SOMMARIO

TITOLO I	1
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	1
Articolo 1 - Costituzione e sede	1
Articolo 2 - Durata	1
Articolo 3 - Adesioni	1
Articolo 4 - Scopo Mutualistico	1
Articolo 5 - Oggetto sociale	1
TITOLO II	3
SOCI	3
Articolo 6 - Numero, responsabilità e requisiti dei soci	3
Articolo 7 - Domanda di ammissione	3
Articolo 8 - Procedura di ammissione	4
Articolo 9 - Obblighi dei soci	4
Articolo 10 - Diritti dei soci	4
Articolo 11 - Recesso del socio	4
Articolo 12 - Esclusione del socio	5
Articolo 13 - Decesso del socio	5
Articolo 14 - Liquidazione della partecipazione	6
TITOLO III	6
PARTECIPAZIONI - STRUMENTI FINANZIARI - OBBLIGAZIONI - PRESTITI	6
Articolo 15 - La partecipazione sociale	6
Articolo 16 - Azioni di partecipazione cooperativa	6
Articolo 17 - Strumenti finanziari	6
Articolo 18 - Modalità di voto degli strumenti finanziari	7
Articolo 19 - Natura delle Assemblee speciali dei titolari di strumenti finanziari	7
Articolo 20 - Obbligazioni	7
Articolo 21 - Prestiti sociali	8
TITOLO IV	9
PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO	9
Articolo 22 - Patrimonio della Società	9
Articolo 23 - Esercizio sociale e bilancio	9
Articolo 24 - Risultato dell'esercizio	10
Articolo 25 - Ristorni	10
TITOLO V	11
ORGANI DELLA COOPERATIVA	11
Articolo 26 - Organi della Cooperativa	11
Articolo 27 - Natura dell'Assemblea dei soci	11
Articolo 28 - Competenze dell'Assemblea	11
Articolo 29 - Convocazione dell'Assemblea dei soci	12
Articolo 30 - Costituzione dell'Assemblea dei soci e validità delle deliberazioni	12
Articolo 31 - Rappresentanza nell'Assemblea dei soci	13
Articolo 32 - Assemblee separate	13
Articolo 33 - Assemblee speciali	13
Articolo 34 - Composizione del Consiglio di Amministrazione	14
Articolo 35 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	15
Articolo 36 - Compiti del Consiglio di Amministrazione	16
Articolo 37 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione	17
Articolo 38 - Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa	17
Articolo 39 - Composizione, nomina e doveri del Collegio Sindacale	18
Articolo 40 - Compiti e funzionamento del Collegio Sindacale	19
Articolo 41 - Controllo contabile	20
TITOLO VI	21
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	21
Articolo 42 - Scioglimento e liquidazione della Società	21
Articolo 43 - Requisiti mutualistici	21
Articolo 44 - Conciliazione	22
Articolo 45 - Arbitrato	22
Articolo 46 - Disposizioni integrative	22